# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 158

33° anno

23 giugno 1990

Edizione in lingua italiana


# Legislazione

Sommario


I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 1690/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1

Regolamento (CEE) n. 1691/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3

Regolamento (CEE) n. 1692/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso ..... 5

Regolamento (CEE) n. 1693/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7

* **Regolamento (CEE) n. 1694/90 della Commissione, del 29 maggio 1990, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità** ..... 9

* **Regolamento (CEE) n. 1695/90 della Commissione, del 21 giugno 1990, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 26) originari del Pakistan** ..... 10

Regolamento (CEE) n. 1696/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ..... 12

Regolamento (CEE) n. 1697/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga ..... 14

Regolamento (CEE) n. 1698/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di segala da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento danese ..... 17

Regolamento (CEE) n. 1699/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese ..... 19



**Prezzo : 12 ecu**



*(segue)*


Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*


Regolamento (CEE) n. 1700/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 8 300 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento olandese ..... 22

Regolamento (CEE) n. 1701/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 250 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito ..... 25

Regolamento (CEE) n. 1702/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1423/90 e che porta a 100 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di granturco detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo ..... 28

Regolamento (CEE) n. 1703/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1303/90 e che porta a 500 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese ..... 29

* **Regolamento (CEE) n. 1704/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante disposizioni particolari in materia di restituzioni nel settore dei grassi** ..... 30

Regolamento (CEE) n. 1705/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione ..... 31

* **Regolamento (CEE) n. 1706/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 16/90 concernente il rilascio e la sospensione dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Iugoslavia** ..... 33

* **Regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi** ..... 34

Regolamento (CEE) n. 1708/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le ciliegie acide fresche originarie della Iugoslavia ..... 40

Regolamento (CEE) n. 1709/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ..... 41

Regolamento (CEE) n. 1710/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo 43

Regolamento (CEE) n. 1711/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania 44

Regolamento (CEE) n. 1712/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliege originarie della Bulgaria 46

Regolamento (CEE) n. 1713/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ..... 48

Regolamento (CEE) n. 1714/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio ..... 54

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

90/313/CEE:

* **Direttiva del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente** ..... 56

90/314/CEE:

* **Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso »** ..... 59


*(segue in 3ª pagina di copertina)*

Sommario *(segue)*


Commissione

90/315/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata North East England (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2** ..... 65

90/316/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione dei quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata English West Midlands (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2** ..... 67

90/317/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione dei quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata West Cumbria (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2** ..... 69

90/318/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata North West England (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2** ..... 71

90/319/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata Industrial South Wales (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2** ..... 73

90/320/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata Western Scotland (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2** ..... 75

90/321/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata Eastern England (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2** ..... 77

90/322/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata Clwyd (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2** ..... 79

90/323/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata Eastern Scotland (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2** ..... 81

90/324/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa all'instaurazione di un quadro comunitario di sostegno per interventi strutturali comunitari nelle zone del Nordjylland (Danimarca) interessate dall'obiettivo n. 2** ..... 83

90/325/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa all'instaurazione di un quadro comunitario di sostegno per interventi strutturali comunitari nelle zone del Vestiolland (Danimarca) interessate dall'obiettivo n. 2** ..... 85

---

**Rettifiche**

* **Rettifica della seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989)** ..... 87

I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1690/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 giugno 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

*(ECU/t)*

| Codice NC | Prelievi | |
|---|---|---|
| | Portogallo | Paesi terzi |
| 0709 90 60 | 39,80 | 132,91 (2) (3) |
| 0712 90 19 | 39,80 | 132,91 (2) (3) |
| 1001 10 10 | 49,77 | 192,06 (1) (5) |
| 1001 10 90 | 49,77 | 192,06 (1) (5) |
| 1001 90 91 | 40,78 | 154,52 |
| 1001 90 99 | 40,78 | 154,52 |
| 1002 00 00 | 65,46 | 136,37 (6) |
| 1003 00 10 | 56,71 | 131,90 |
| 1003 00 90 | 56,71 | 131,90 |
| 1004 00 10 | 48,11 | 123,39 |
| 1004 00 90 | 48,11 | 123,39 |
| 1005 10 90 | 39,80 | 132,91 (2) (3) |
| 1005 90 00 | 39,80 | 132,91 (2) (3) |
| 1007 00 90 | 56,71 | 145,10 (4) |
| 1008 10 00 | 56,71 | 38,98 |
| 1008 20 00 | 56,71 | 106,93 (4) |
| 1008 30 00 | 56,71 | 7,05 (5) |
| 1008 90 10 | (7) | (7) |
| 1008 90 90 | 56,71 | 7,05 |
| 1101 00 00 | 71,56 | 230,79 |
| 1102 10 00 | 106,11 | 206,12 |
| 1103 11 10 | 91,98 | 312,53 |
| 1103 11 90 | 75,71 | 247,67 |

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1691/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 giugno 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

**A. Cereali e farine**

*(ECU / t)*

| Codice NC | Corrente<br>6 | 1° term.<br>7 | 2° term.<br>8 | 3° term.<br>9 |
|---|---|---|---|---|
| 0709 90 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0712 90 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 10 10 | 0 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 1001 10 90 | 0 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 1001 90 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 90 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 10 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 90 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 10 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 30 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 90 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**B. Malto**

*(ECU / t)*

| Codice NC | Corrente<br>6 | 1° term.<br>7 | 2° term.<br>8 | 3° term.<br>9 | 4° term.<br>10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107 10 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/90 DELLA COMMISSIONE

## del 22 giugno 1990

## che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 [4], in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 791/90 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1607/90 [6];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 791/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
[3] GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.
[4] GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.
[5] GU n. L 85 del 31. 3. 1990, pag. 6.
[6] GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 5.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

*(ECU/t)*

| Codice NC | Portogallo | Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 | ACP o PTOM (1) (2) (3) | Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (3) |
|---|---|---|---|---|
| 1006 10 21 | — | — | 156,25 | 319,71 |
| 1006 10 23 | — | 231,08 | 150,45 | 308,10 |
| 1006 10 25 | — | 231,08 | 150,45 | 308,10 |
| 1006 10 27 | — | 231,08 | 150,45 | 308,10 |
| 1006 10 92 | — | — | 156,25 | 319,71 |
| 1006 10 94 | — | 231,08 | 150,45 | 308,10 |
| 1006 10 96 | — | 231,08 | 150,45 | 308,10 |
| 1006 10 98 | — | 231,08 | 150,45 | 308,10 |
| 1006 20 11 | — | — | 196,22 | 399,64 |
| 1006 20 13 | — | 288,85 | 188,96 | 385,13 |
| 1006 20 15 | — | 288,85 | 188,96 | 385,13 |
| 1006 20 17 | — | 288,85 | 188,96 | 385,13 |
| 1006 20 92 | — | — | 196,22 | 399,64 |
| 1006 20 94 | — | 288,85 | 188,96 | 385,13 |
| 1006 20 96 | — | 288,85 | 188,96 | 385,13 |
| 1006 20 98 | — | 288,85 | 188,96 | 385,13 |
| 1006 30 21 | 13,05 | — | 251,59 | 527,03 |
| 1006 30 23 | 12,97 | 461,93 | 296,06 | 615,90 |
| 1006 30 25 | 12,97 | 461,93 | 296,06 | 615,90 |
| 1006 30 27 | 12,97 | 461,93 | 296,06 | 615,90 |
| 1006 30 42 | 13,05 | — | 251,59 | 527,03 |
| 1006 30 44 | 12,97 | 461,93 | 296,06 | 615,90 |
| 1006 30 46 | 12,97 | 461,93 | 296,06 | 615,90 |
| 1006 30 48 | 12,97 | 461,93 | 296,06 | 615,90 |
| 1006 30 61 | 13,90 | — | 268,29 | 561,29 |
| 1006 30 63 | 13,90 | 495,19 | 317,77 | 660,25 |
| 1006 30 65 | 13,90 | 495,19 | 317,77 | 660,25 |
| 1006 30 67 | 13,90 | 495,19 | 317,77 | 660,25 |
| 1006 30 92 | 13,90 | — | 268,29 | 561,29 |
| 1006 30 94 | 13,90 | 495,19 | 317,77 | 660,25 |
| 1006 30 96 | 13,90 | 495,19 | 317,77 | 660,25 |
| 1006 30 98 | 13,90 | 495,19 | 317,77 | 660,25 |
| 1006 40 00 | 4,91 | — | 85,89 | 177,78 |

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1693/90 DELLA COMMISSIONE

## del 22 giugno 1990

## che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2638/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1608/90 (4);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 11.
(4) GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 7.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

*(ECU/t)*

| Codice NC | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|---|---|---|---|---|
| | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1006 10 21 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 23 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 27 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 92 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 94 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 98 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 92 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 94 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 98 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 21 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 23 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 27 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 42 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 44 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 46 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 48 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 61 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 63 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 65 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 67 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 92 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 94 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 98 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 40 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1694/90 DELLA COMMISSIONE

**del 29 maggio 1990**

**recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1102/90 [4], in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità dei Paesi Bassi hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto ; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87 ; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questo peschereccio dall'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il peschereccio menzionato nell'allegato del presente regolamento è soppresso dall'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1990.

*Per la Commissione*
Manuel MARÍN
*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

| Identificazione esterna lettere + numeri | Nome del peschereccio | Indicativo di chiamata | Porto di immatricolazione | Potenza motrice (kW) |
|---|---|---|---|---|
| PAESI BASSI | | | | |
| HD 8 | Cornelis Pieter | | Den Helder | 221 |

[1] GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.
[3] GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 42.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1695/90 DELLA COMMISSIONE

## del 21 giugno 1990

## relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 26) originari del Pakistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 915/90 (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che un accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e il Pakistan è stato parafato il 12 settembre 1986 e messo provvisoriamente in applicazione a partire dal 1° gennaio 1987 con decisione 87/457/CEE del Consiglio (3);

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di prodotti della categoria 26 elencati in allegato e originari del Pakistan, hanno superato i livelli di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86, è stata notificata al Pakistan, in data 23 marzo 1990, una domanda di consultazioni; che, in seguito a tali consultazioni, si è deciso di sottoporre i prodotti tessili in esame a limiti quantitativi per gli anni 1990 e 1991;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI di detto regolamento;

considerando che i prodotti in questione, esportati dal Pakistan tra il 23 marzo 1990 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1990;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dal Pakistan verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importazione nella Comunità di prodotti originari del Pakistan della categoria riportata in allegato è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

*Articolo 2*

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, dal Pakistan verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dal Pakistan verso la Comunità sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.

3. Tutti i prodotti spediti dal Pakistan verso la Comunità a decorrere dal 23 marzo 1990 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito all'allegato al presente regolamento. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dal Pakistan prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 dicembre 1991.

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.
(2) GU n. L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 5.
(3) GU n. L 255 del 5. 9. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1990.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

---

*ALLEGATO*

| Categoria | Codice NC | Designazione delle merci | Paesi terzi | Unità | Stati membri | Limiti quantitativi dal 23 marzo al 31 dicembre 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6104 41 00<br>6104 42 00<br>6104 43 00<br>6104 44 00<br><br>6204 41 00<br>6204 42 00<br>6204 43 00<br>6204 44 00 | Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | Pakistan | 1 000 pezzi | D<br>F<br>I<br>BNL<br>UK<br>IRL<br>DK<br>GR<br>ES<br>PT<br><br>CEE | 823<br>2 438<br>430<br>302<br>3 026<br>23<br>83<br>53<br>317<br>53<br><br>7 548 |
| | | | | | | Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 |
| | | | Pakistan | 1 000 pezzi | D<br>F<br>I<br>BNL<br>UK<br>IRL<br>DK<br>GR<br>ES<br>PT<br><br>CEE | 1 279<br>3 149<br>669<br>470<br>3 909<br>35<br>130<br>82<br>477<br>82<br><br>10 282 |

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4), stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (6), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Germania, con una comunicazione in data 14 giugno 1990, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 100 000 t di segala da foraggio detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento tedesco può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 t di segala da foraggio da esportare verso tutti i paesi terzi eccetto la Republica democratica tedesca.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 t di segala da foraggio figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del quarto mese successivo.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7).

*Articolo 4*

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 27 giugno 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 18 luglio 1990.

4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento tedesco.

*Articolo 5*

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I*

*(tonnellate)*

| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
|---|---|
| Schleswig-Holstein / Hamburg | 36 903 |
| Niedersachsen / Bremen | 45 480 |
| Nordrhein-Westfalen | 2 066 |
| Hessen | 3 206 |
| Rheinland-Pfalz | 8 541 |
| Baden-Württemberg | 412 |
| Saarland | 297 |
| Bayern | 3 085 |

*ALLEGATO II*

**Gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

(Regolamento (CEE) n. 1696/90)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero degli offerenti | Numero della partita | Quantitativo in tonnellate | Prezzo d'offerta in ECU/t (1) | Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria) | Spese commerciali in ECU/t | Destinazione |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ecc. | | | | | | |

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4), stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (6), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1990/1991, di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga ;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel giugno 1990, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1990/1991, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990 ; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui il frumento venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento belga indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo 50 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccetto la Repubblica democratica tedesca. L'esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 50 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1990.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare il frumento nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7).

*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 27 giugno 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 18 luglio 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento belga.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

*Articolo 5*

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1990. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1990.

*Articolo 6*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1990.

*Articolo 7*

L'organismo d'intervento belga comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

*(tonnellate)*

| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
|---|---|
| Namur | 17 000 |
| Liège | 15 000 |
| Hainaut | 18 000 |

*ALLEGATO II*

**Gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento belga**

[Regolamento (CEE) n. 1697/90]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero degli offerenti | Numero della partita | Quantitativo in tonnellate | Prezzo d'offerta in ECU/t (1) | Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria) | Spese commerciali in ECU/t | Destinazione |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ecc. | | | | | | |

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1698/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di segala da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento danese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4), stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (6), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Danimarca, con una comunicazione in data 14 giugno 1990, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 50 000 t di segala da foraggio detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di segala da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento tedesco può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 50 000 t di segala da foraggio da esportare verso tutti i paesi terzi eccetto la Repubblica democratica tedesca.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 50 000 t di segala da foraggio figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del quarto mese successivo.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7).

*Articolo 4*

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 27 giugno 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 18 luglio 1990.

4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento danese.

*Articolo 5*

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I*

*(tonnellate)*

| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
|---|---|
| Sjælland | 4 500 |
| Jylland | 45 500 |

*ALLEGATO II*

**Gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di segala da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

(Regolamento (CEE) n. 1698/90)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero degli offerenti | Numero della partita | Quantitativo in tonnellate | Prezzo d'offerta in ECU/t (1) | Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria) | Spese commerciali in ECU/t | Destinazione |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ecc. | | | | | | |

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1699/90 DELLA COMMISSIONE

## del 22 giugno 1990

## relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4), stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (6), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1990/1991, di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel giugno 1990, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1990/1991, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui il frumento venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento danese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo 50 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccetto la Repubblica democratica tedesca. L'esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 50 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1990.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare il frumento nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7).

*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 27 giugno 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 18 luglio 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento danese.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

*Articolo 5*

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1990. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1990.

*Articolo 6*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1990.

*Articolo 7*

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

*(tonnellate)*

| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
|---|---|
| Sjælland | 37 700 |
| Jylland | 5 600 |
| Fyn | 6 700 |

*ALLEGATO II*

**Gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento danese**

[Regolamento (CEE) n. 1699/90]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero degli offerenti | Numero della partita | Quantitativo in tonnellate | Prezzo d'offerta in ECU/t (1) | Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria) | Spese commerciali in ECU/t | Destinazione |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ecc. | | | | | | |

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1700/90 DELLA COMMISSIONE

## del 22 giugno 1990

## relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 8 300 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento olandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4), stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (6), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1990/1991, di 8 300 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento olandese;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel giugno 1990, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1990/1991, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui il frumento venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento olandese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 8 300 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 8 300 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccetto la Repubblica democratica tedesca. L'esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 8 300 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1990.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare il frumento nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7).

*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 27 giugno 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 18 luglio 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento olandese.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

*Articolo 5*

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1990. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1990.

*Articolo 6*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1990.

*Articolo 7*

L'organismo d'intervento olandese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

*(tonnellate)*

| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
|---|---|
| Groningen | 5 254 |
| Flevoland | 3 014 |

*ALLEGATO II*

**Gara permanente per l'esportazione di 8 300 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento olandese**

[Regolamento (CEE) n. 1700/90]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero degli offerenti | Numero della partita | Quantitativo in tonnellate | Prezzo d'offerta in ECU/t (1) | Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria) | Spese commerciali in ECU/t | Destinazione |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ecc. | | | | | | |

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1701/90 DELLA COMMISSIONE

## del 22 giugno 1990

## relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 250 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4), stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (6), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1990/1991, di 250 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel giugno 1990, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1990/1991, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui l'orzo venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento del Regno Unito indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 250 000 t di orzo da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 250 000 t di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccetto la Repubblica democratica tedesca. L'esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 250 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1990.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare l'orzo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7).

*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 27 giugno 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 18 luglio 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento del Regno Unito.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

*Articolo 5*

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1990. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1990.

*Articolo 6*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1990.

*Articolo 7*

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

*(tonnellate)*

| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
|---|---|
| Midlands/East | 122 000 |
| North | 99 000 |
| South | 29 000 |

*ALLEGATO II*

**Gara permanente per l'esportazione di 250 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito**

[Regolamento (CEE) n. 1701/90]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero degli offerenti | Numero della partita | Quantitativo in tonnellate | Prezzo d'offerta in ECU/t (1) | Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria) | Spese commerciali in ECU/t | Destinazione |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ecc. | | | | | | |

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1702/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1423/90 e che porta a 100 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di granturco detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1423/90 della Commissione (5), ha indetto una gara permanente per la vendita di 50 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 100 000 t il quantitativo di granturco posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1423/90 i termini « di 50 000 t » sono sostituiti dei termini « di 100 000 t ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(4) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
(5) GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 7.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1703/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1303/90 e che porta a 500 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1303/90 della Commissione (5) ha indetto una gara permanente per la vendita di 300 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 500 000 t il quantitativo di granturco posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento francese e fissare l'ultima gara parziale ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1303/90 è modificato come segue:

1. All'articolo 1 i termini « di 300 000 t » sono sostituiti dai termini « di 500 000 t ».

2. L'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:

« 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 agosto 1990 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(4) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
(5) GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 9.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1704/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**recante disposizioni particolari in materia di restituzioni nel settore dei grassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 [2],

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole [3],

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva [4], in particolare l'articolo 7,

considerando che alla luce delle circostanze che caratterizzano attualmente la situazione nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sul mercato, è opportuno non procedere alla fissazione di restituzioni per i prodotti destinati a tale paese; che è opportuno altresì non prendere in considerazione la mancata fissazione delle restituzioni ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione concessa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La mancata fissazione della restituzione all'esportazione nella Repubblica democratica tedesca per l'olio d'oliva e i semi oleosi non è presa in considerazione:

— ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione [5];

— ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio [6].

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
[3] GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
[4] GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.
[5] GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
[6] GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1705/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento [3],

considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 141/90 [5], ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione d'alcole in Brasile per la sua utilizzazione finale nel settore dei carburanti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono indette tre gare semplici numerate da 40/90 a 42/90 par la vendita di un quantitativo totale di 1 500 000 di hl di alcole a 100 % vol proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano. Ognuna delle tre gare semplici verte su un quantitativo di 500 000 hl di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori dalla Comunità economica europea,

— deve essere importato in Brasile,

— e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

*Articolo 2*

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne interessate, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole sono indicati nei rispettivi bandi di gara semplice numerate da 40/90 a 42/90.

*Articolo 3*

La vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1780/89, in particolare gli articoli da 10 a 17 e da 29 a 38.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1780/89, il termine per la presentazione delle offerte previsto nei bandi di gara semplice recanti i numeri da 40/90 a 42/90 si situa tra l'ottavo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di publicazione dei bandi.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1780/89, l'utilizzazione dell'alcole deve essere terminata entro un termine di un anno a decorrere dalla data del primo ritiro.

Oltre alle indicazioni previste dall'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1780/89, nell'offerta deve figurare una dichiarazione con la quale il concorrente conferma di approvare le condizioni di cessione dell'alcole alle imprese brasiliane debitamente autorizzate dalle competenti autorità ad importare l'alcole di origine vinica dalla Comunità europea.

*Articolo 4*

Le condizioni specifiche delle tre gare semplici ed i nomi e gli indirizzi degli organismi d'intervento interessati sono indicati nei bandi di gara semplice numerati da 40/90 a 42/90 pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C.

*Articolo 5*

Il termine per la presentazione delle offerte all'indirizzo indicato nei bandi di gara è fissato alle ore 12 (ora di Bruxelles) del 2 luglio 1990.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
[3] GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
[4] GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.
[5] GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1706/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 16/90 concernente il rilascio e la sospensione dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Iugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce i meccanismi per l'importazione di taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Iugoslavia [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 16/90 della Commissione [2], il rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Iugoslavia, è stato sospeso;

considerando che in base alle comunicazioni inviate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4061/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, recante modalità di applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Iugoslavia [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 582/89 [4], è stato rilevato che un gran numero di titoli d'importazione rilasciati non è stato utilizzato; che occorre pertanto ripristinare il rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Iugoslavia, per permettere importazioni fino al volume globale di 19 900 t per l'anno in corso, previsto dal regolamento (CEE) n. 1201/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 16/90 è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 2 del 5. 1. 1990, pag. 11.
[3] GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 45.
[4] GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 18.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1707/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 prevede che i quantitativi da importare in esenzione dall'importo supplementare devono essere ripartiti fra i paesi fornitori tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali e dei nuovi fornitori;

considerando che la Commissione potrà disporre solo successivamente di dati sulle importazioni effettivamente realizzate in un determinato periodo dell'anno e che è quindi opportuno prevedere la possibilità di procedere alla fine del primo semestre dell'anno, in funzione di tali dati, ad un'eventuale revisione dei quantitativi ripartiti; che, per evitare discontinuità negli scambi con un paese fornitore, se la quantità globale non è esaurita, è opportuno instaurare una riserva;

considerando che, ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, è necessario definire la nozione di « funghi coltivati »;

considerando che, d'intesa con alcuni paesi fornitori, l'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di documenti specifici emessi da detti paesi;

considerando che è opportuno definire alcune modalità intese a garantire che i quantitativi eccedenti quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 siano soggetti alla riscossione di un importo supplementare; che dette modalità devono riguardare, in particolare, il rilascio dei titoli allo scadere di un termine che consenta il controllo dei quantitativi, nonché le necessarie comunicazioni degli Stati membri; che dette modalità sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni adottate in virtù del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1° agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 619/90 (3), e del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (5);

considerando che, per garantire un migliore controllo delle importazioni effettuate, è necessario prevedere che gli Stati membri comunichino regolarmente i quantitativi per i quali non sono stati utilizzati i titoli;

considerando che le modalità del presente regolamento sostituiscono quelle adottate in virtù del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3933/88 (7); che quest'ultimo regolamento deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'immissione in libera pratica nella Comunità dei funghi coltivati di cui al codice NC 2003 10 10, in esenzione da un importo supplementare, nel quadro del quantitativo globale determinato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, si effettua alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

*Articolo 2*

Si considerano funghi coltivati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1796/81 i funghi delle specie elencate all'allegato II.

*Articolo 3*

1. La ripartizione fra i paesi fornitori del quantitativo globale di cui all'articolo 1 può essere modificata in base ai dati relativi alle quantità per le quali sono stati rilasciati titoli alla data del 30 giugno dell'anno considerato.

2. Una parte del quantitativo globale non viene ripartita fra i paesi fornitori e costituisce una riserva.

3. Il quantitativo globale viene ripartito in conformità dell'allegato I.

(1) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.
(3) GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 31.
(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(5) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.
(6) GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.
(7) GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 19.

*Articolo 4*

1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi di funghi originari della Repubblica popolare cinese, della Corea del Sud e di Taiwan è subordinata alla presentazione di un titolo conforme al modello che figura all'allegato III, rilasciato dalle competenti autorità indicate all'allegato IV e in cui la Comunità è designata come luogo di destinazione.

2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3850/89 della Commissione (1) si applicano alle importazioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 1° gennaio 1991.

*Articolo 5*

1. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2405/89, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 di detto regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi che sono oggetto di domande di titoli conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2405/89.

3. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano, per un paese fornitore, i quantitativi disponibili, la Commissione ne informa gli Stati membri e imputa i quantitativi eccedenti alla riserva menzionata all'articolo 3, paragrafo 2.

4. Se i quantitativi richiesti superano il saldo disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande.

5. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno dell'inoltro della domanda, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2405/89, purché nel frattempo non siano adottate misure particolari.

*Articolo 6*

La Commissione informa periodicamente gli Stati membri dello stato di utilizzazione dei quantitativi fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, a tempo debito, dell'esaurimento di detti quantitativi.

*Articolo 7*

I titoli d'importazione rilasciati alle condizioni di cui al presente regolamento recano nella casella 24 una delle seguenti diciture :

— « Ingen opkrævning af tillægsbeløb — forordning (EØF) nr. 1796/81 »,

— « Entlastung vom Zusatzbetrag — Verordnung (EWG) Nr. 1796/81 »,

— « Εξαίρεση από το συμπληρωματικό ποσό — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1796/81 »,

— « Relief from additional amount — Regulation (EEC) No 1796/81 »,

— « Exoneración del montante suplementario — Reglamento (CEE) nº 1796/81 »,

— « Exonération du montant supplémentaire — règlement (CEE) nº 1796/81 »,

— « Esonero dell'importo supplementare — regolamento (CEE) n. 1796/81 »,

— « Ontheffing van het extra bedrag — Verordening (EEG) nr. 1796/81 »,

— « Exoneração do montante suplementar — Regulamento (CEE) nº 1796/81. »

*Articolo 8*

I titoli d'importazione rilasciati per prodotti in provenienza dai paesi del Maghreb e dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, alle condizioni previste all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1796/81, recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture :

— « Ingen opkrævning af tillægsbeløb — forordning (EØF) nr. 1796/81 »,

— « Entlastung vom Zusatzbetrag — Verordnung (EWG) Nr. 1796/81 »,

— « Εξαίρεση από το συμπληρωματικό ποσό — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1796/81 »,

— « Relief from additional amount — Regulation (EEC) No 1796/81 »,

— « Exoneración del montante suplementario — Reglamento (CEE) nº 1796/81 »,

— « Exonération du montant supplémentaire — règlement (CEE) nº 1796/81 »,

— « Esonero dell'importo supplementare — regolamento (CEE) n. 1796/81 »,

— « Ontheffing van het extra bedrag — Verordening (EEG) nr. 1796/81 »,

— « Exoneração do montante suplementar — Regulamento (CEE) nº 1796/81 ».

*Articolo 9*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali non sono stati utilizzati i titoli d'importazione rilasciati.

2. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

*Articolo 10*

Il regolamento (CEE) n. 3433/81 è abrogato.

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 25 giugno 1990.

(1) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I*

**Ripartizione del quantitativo fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81**

*(in tonnellate)*

| Paese fornitore | Quantitativo |
|---|---|
| Repubblica popolare cinese | 24 548 |
| Corea del Sud | 2 700 |
| Taiwan | 2 075 |
| Hong Kong | 390 |
| Altri | 1 562 |
| Riserva | 3 475 |

*ALLEGATO II*

Agaricus spp.
Volvaria Esculenta
Lentinus Edodes
Flammulina Veluptipes
Pholiota Aegerita
Pholiota Nameko
Pleurotus Ostreatus
Pleurotus Florida
Pleurotus Pulmonarius
Pleurotus Cornucopiae
Pleurotus Abalonae
Pleurotus Colombinus
Pleurotus Eringii
Stropharia Rugoso-Annulata
Tremalla Fuciformis
Auricularia Auricula-Judae
Auricularia Polytricha
Auricularia Porphyria
Coprinus Comatus
Rodopaxilus Nudus
Lepiota Pudica
Lepiota Personata
Agrocyte Aegerita
Agrocyte Cylindracea
e relativi sinonimi

---

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III*

| | |
|---|---|
| 1 Exporter (name, full adress, country) | 2 No |
| | 3 Quota year |
| 4 Importer | **EXPORT DOCUMENT (Canned mushrooms)** |
| | 5 Country of origine<br>6 Country of destination<br>EEC |
| 7 Place and date of shipment — Means of transport | |
| 8 Description of canned mushrooms | 9 QUANTITY |
| | Tonnes (net weight) |
| 10 Competent authority (name, address, country)<br>Date Signature Stamp | |

*ALLEGATO IV*

Le competenti autorità cui è fatto riferimento all'articolo 3 del presente regolamento sono le seguenti:

per la Repubblica popolare cinese:

— Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission,
— Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission,
— Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission,
— Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission,
— Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission,
— Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission,
— Chongping City Foreign Economic Relations and Trade Commission,
— Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission,
— Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission,
— Import/Export Department, Ministry of Foreign Economic Relations and Trade;

per la Corea del Sud:

— Korea Canned Goods Export Association;

per Taiwan:

— Taiwan Mushroom Packers United Export Corporation.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1708/90 DELLA COMMISSIONE

## del 22 giugno 1990

## relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le ciliegie acide fresche originarie della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1200/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce un meccanismo di controllo all'importazione di ciliegie acide, fresche, originarie della Iugoslavia (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1656/90 (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che la Iugoslavia si è impegnata a limitare le proprie esportazioni di questo prodotto verso la Comunità ad un volume annuo di 3 000 t ; che il regolamento (CEE) n. 1200/88 prevede che la Commissione sospende il rilascio dei titoli d'importazione non appena le importazioni raggiungono il volume precitato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1385/88 della Commissione (3) ha fissato modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione per le ciliegie acide, fresche, originaire della Iugoslavia ;

considerando che attualmente i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione per le ciliegie fresche originarie della Iugoslavia raggiungono il quantitativo di 3 000 t, tenuto conto anche dei quantitativi resisi disponibili in seguito alla mancata utilizzazione totale o parziale dei titoli ; che è pertanto necessario sospendere il rilascio del titoli sino al 31 dicembre 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per quanto riguarda le importazioni di ciliege acide, fresche, di cui ai codici ex 0809 20 10 e ex 0809 20 90 della nomenclatura combinata, originarie della Iugoslavia, il rilascio dei titoli d'importazione chiesti dopo il 19 giugno 1990 è sospeso fino al 31 dicembre 1990.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 7.
(2) GU n. L 155 del 21. 6. 1990, pag. 5.
(3) GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 19.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1709/90 DELLA COMMISSIONE

## del 22 giugno 1990

## che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4) in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1451/90 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1670/90 (8);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio (9) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio (10) per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 giugno 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione (11) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 (12) conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1451/90 sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1990.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 39.
(8) GU n. L 155 del 21. 6. 1990, pag. 32.
(9) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.
(10) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
(11) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
(12) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

*(ECU/t)*

| Codice NC | Prelievi | | |
|---|---|---|---|
| | Portogallo | ACP o PTOM | Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) |
| 1102 30 00 | 8,22 | 188,43 | 191,45 |
| 1103 14 00 | 8,22 | 188,43 | 191,45 |
| 1103 29 50 | 8,22 | 188,43 | 191,45 |
| 1104 19 91 | 14,88 | 319,97 | 326,01 |
| 1108 19 10 | 38,29 | 270,20 | 301,03 |

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1710/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 [4], in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 822/87, appartenenti ai codici NC 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99, occorre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87, fissare la differenza tra la media dei prezzi d'entrata per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e, dell'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi quindici giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti ; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissata a 0,3341 ECU per il periodo dal 1° juglio al 30 settembre 1990.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 66.
[3] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1711/90 DELLA COMMISSIONE

## del 22 giugno 1990

## che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 830/89 della Commissione, del 30 marzo 1990, che fissa, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento dei pomodori (3), fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 99,96 ecu per 100 kg netti per il periodo dal 1° giugno al 10 luglio 1990; che i prezzi sono stati modificati dal regolamento (CEE) n. 1484/90 della Commissione (4);

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85 (6), i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, secondo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 830/90;

considerando che per i pomodori originari dell'Albania il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (8),

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di pomodori (codice NC 0702 00), originari dell'Albania una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 38,85 ecu per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1990.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.
(3) GU n. L 86 del 31. 3. 1990, pag. 22.
(4) GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 90.
(5) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
(6) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.
(7) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(8) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliege originarie della Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 724/90 della Commissione, del 26 marzo 1990, che fissa, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento delle ciliege (3), fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 125,70 ecu per 100 kg netti per il mese di giugno 1990; che tale prezzo è stato modificato del Regolamento (CEE) n. 1484/90 della Commissione (4);

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85 (6), i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le ciliege originarie della Bulgaria il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette ciliege;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (8),

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di ciliege (codice NC ex 0809 20), originarie della Bulgaria, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 8,43 ecu per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1990.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.
(3) GU n. L 80 del 27. 3. 1990, pag. 23.
(4) GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 90.
(5) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
(6) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.
(7) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(8) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1713/90 DELLA COMMISSIONE

## del 22 giugno 1990

## che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1179/90 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1989/1990 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1228/89 (7) e (CEE) n. 1229/89 (8) del Consiglio;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1990/1991 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1317/90 (9) e (CEE) n. 1318/90 (10) del Consiglio;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1228/89 e (CEE) n. 1317/90 hanno fissato un prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero », rispettivamente per la campagna 1989/1990 e per la campagna 1990/1991;

considerando che per le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991 il Consiglio non ha modificato la qualità tipo dei semi di girasole; che i coefficienti di equivalenza da applicare ai prezzi dei semi di girasole provenienti dai paesi terzi sono stati fissati dal regolamento n. 225/67/CEE della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2869/87 (12);

considerando che il prezzo indicativo dal Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (13);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei semi di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2625/89 della Commissione (14);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di girasole derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2957/89 della Commissione (15);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è stata ancora fissata; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 (17), tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.
(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(6) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.
(7) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 20.
(8) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 22.
(9) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 9.
(10) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 11.
(11) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(12) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 16.
(13) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.
(14) GU n. L 254 del 31. 8. 1989, pag. 9.
(15) GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 91.
(16) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(17) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

commercio internazionale ; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE devono essere esclusi le offerte ed i corsi che non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei trenta giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale ; che devono essere altresì escluse le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato ; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti « c » e « f » devono essere aumentati dello 0,2 % ; che le offerte ed i corsi espressi « fas » e « fob » o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera ; che le offerte ed i corsi, espressi « cif » per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto « cif » Rotterdam ; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate ; che, infine, le offerte ed i corsi espressi « cif » Rotterdam, devono essere aumentati di 0,242 ECU ;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plusvalore risultante dalla presentazione ; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento ; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato ; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e panelli ; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE ; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei panelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE ; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i panelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale ;

considerando che in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo preso in considerazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere adattato anche di un importo uguale, al massimo, al divario determinato al suddetto articolo, quando tale divario rischia di avere un'incidenza sul normale smercio dei semi raccolti nella Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione per i semi oleosi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1321/90 [2], ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi ; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, o nell'impresa di produzione di alimenti per animali, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo ; che, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1685/90 [4], l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detraendo dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 ;

considerando che a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine degli stessi semi valido per un carico da realizzarsi durante il mese in cui i semi sono identificati nell'oleificio ; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE ; che, nel caso in cui non è possibile prendere in

(1) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 15.
(3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 33.

considerazione alcuna offerta o alcun corso, devono applicarsi i metodi di calcolo previsti dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 ; che il divario suddetto può essere ritoccato in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2681/83 tenendo conto dei prezzi dei principali semi concorrenti ;

considerando che l'integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti o trasformati in Spagna e in Portogallo è adeguata in conformità del regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio (1) ; che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tale integrazione per i semi raccolti in questi due Stati membri, è introdotta all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 ;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna (2), modificato del regolamento (CEE) n. 387/90 (3), prevede la concessione, a determinate condizioni, di un aiuto compensativo ; che occorre fissare tale aiuto per i semi di girasole raccolti in Spagna ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio (4) prevede la concessione di un'integrazione speciale per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo ; che occorre stabilire l'importo di tale integrazione ;

considerando che l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83 prevede la pubblicazione dell'importo dell'integrazione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo ecu ottenuto in base al calcolo di cui sopra, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale ; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1539/90 (6), ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali ; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo diminuito della percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 1 di detto regolamento, o sull'aiuto per l'integrazione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 ; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta :

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra :

   — il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune

   e

   — il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale ;

b) per gli altri Stati membri, la differenza tra :

   — il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)

   e

   — il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali ; che qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo ;

considerando che l'aiuto deve essere fissato ogni volta che la situazione del mercato lo esige, e in modo da assicurarne l'applicazione almeno una volta alla settimana ; che tuttavia l'aiuto può essere modificato in ogni momento qualora ciò si riveli necessario ;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che, in virtù dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83, l'importo dell'integrazione in ecu e l'importo dell'integrazione finale in ciascuna delle monete nazionali devono essere fissati conformemente all'allegato al precedente regolamento ; che, in virtù dello stesso articolo, devono essere pubblicati anche i tassi di cambio in contanti o a termine dell'ecu in monete nazionali determinati in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1813/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per la colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza del 23 giugno 1990, per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1990.

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.
(2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(3) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8.
(4) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.
(5) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.
(6) GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I*

**Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »**

*(Importi per 100 kg)*

| | Corrente 6 | 1° term. 7 (1) | 2° term. 8 (1) | 3° term. 9 (1) | 4° term. 10 (1) | 5° term. 11 (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aiuti nominali (ECU) | | | | | | |
| — Spagna | 1,170 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| — Portogallo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| — altri Stati membri | 28,639 | 24,778 | 24,967 | 25,250 | 24,570 | 24,406 |
| 2. Aiuti finali | | | | | | |
| a) Semi raccolti e trasformati in : | | | | | | |
| — R. f. di Germania (DM) | 67,84 | 58,01 | 58,45 | 59,12 | 57,53 | 57,29 |
| — Paesi Bassi (Fl) | 75,55 | 65,36 | 65,86 | 66,61 | 64,81 | 64,53 |
| — UEBL (FB/Flux) | 1 382,89 | 1 196,45 | 1 205,58 | 1 219,25 | 1 186,41 | 1 178,49 |
| — Francia (FF) | 218,77 | 194,55 | 196,04 | 198,26 | 192,92 | 191,63 |
| — Danimarca (Dkr) | 255,75 | 221,27 | 222,96 | 225,48 | 219,41 | 217,95 |
| — Irlanda (£ Irl) | 24,348 | 21,653 | 21,819 | 22,066 | 21,472 | 21,326 |
| — Regno Unito (£) | 18,955 | 18,853 | 18,982 | 19,181 | 18,624 | 18,377 |
| — Italia (Lit) | 48 118 | 43 403 | 43 734 | 44 230 | 43 039 | 42 751 |
| — Grecia (Dra) | 5 073,02 | 5 201,90 | 5 217,94 | 5 251,65 | 5 091,14 | 4 941,92 |
| b) Semi raccolti in Spagna e trasformati : | | | | | | |
| — in Spagna (Pta) | 178,89 | 267,57 | 267,57 | 267,57 | 267,57 | 267,57 |
| — in un altro Stato membro (Pta) | 4 131,21 | 3 656,80 | 3 679,34 | 3 714,08 | 3 614,58 | 3 573,95 |
| c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati : | | | | | | |
| — in Portogallo (Esc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| — in un altro Stato membro (Esc) | 5 923,34 | 5 416,28 | 5 451,74 | 5 497,15 | 5 355,53 | 5 280,88 |

(1) Fatta salva la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

*ALLEGATO II*

**Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »**

*(Importi per 100 kg)*

| | Corrente 6 | 1° term. 7 (1) | 2° term. 8 (1) | 3° term. 9 (1) | 4° term. 10 (1) | 5° term. 11 (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aiuti nominali (ECU) | | | | | | |
| — Spagna | 3,670 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 |
| — Portogallo | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| — altri Stati membri | 31,139 | 27,278 | 27,467 | 27,750 | 27,070 | 26,906 |
| 2. Aiuti finali : | | | | | | |
| a) Semi raccolti e trasformati in : | | | | | | |
| — R. f. di Germania (DM) | 73,74 | 63,86 | 64,30 | 64,98 | 63,39 | 63,14 |
| — Paesi Bassi (Fl) | 82,14 | 71,96 | 72,45 | 73,20 | 71,41 | 71,13 |
| — UEBL (FB/Flux) | 1 503,61 | 1 317,17 | 1 326,30 | 1 339,96 | 1 307,13 | 1 299,21 |
| — Francia (FF) | 238,01 | 214,18 | 215,67 | 217,89 | 212,55 | 211,26 |
| — Danimarca (Dkr) | 278,07 | 243,59 | 245,28 | 247,81 | 241,74 | 240,27 |
| — Irlanda (£ Irl) | 26,490 | 23,838 | 24,003 | 24,251 | 23,656 | 23,511 |
| — Regno Unito (£) | 20,716 | 20,802 | 20,931 | 21,130 | 20,572 | 20,326 |
| — Italia (Lit) | 52 368 | 47 782 | 48 113 | 48 609 | 47 418 | 47 130 |
| — Grecia (Dra) | 5 552,96 | 5 745,25 | 5 761,30 | 5 795,01 | 5 634,49 | 5 485,28 |
| b) Semi raccolti in Spagna e trasformati : | | | | | | |
| — in Spagna (Pta) | 561,13 | 649,81 | 649,81 | 649,81 | 649,81 | 649,81 |
| — in un altro Stato membro (Pta) | 4 513,45 | 4 039,04 | 4 061,58 | 4 096,32 | 3 996,82 | 3 956,19 |
| c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati : | | | | | | |
| — in Portogallo (Esc) | 499,40 | 517,26 | 517,26 | 517,26 | 517,26 | 517,26 |
| — in un altro Stato membro (Esc) | 6 422,75 | 5 933,54 | 5 969,00 | 6 014,40 | 5 872,79 | 5 798,14 |

(1) Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

*ALLEGATO III*

**Aiuti ai semi di girasole**

*(Importi per 100 kg)*

| | Corrente 6 | 1° term. 7 | 2° term. 8 (1) | 3° term. 9 (1) | 4° term. 10 (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aiuti nominali (ECU) | | | | | |
| — Spagna | 6,890 | 6,890 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| — Portogallo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| — altri Stati membri | 37,364 | 37,164 | 32,451 | 32,583 | 32,799 |
| 2. Aiuti finali | | | | | |
| a) Semi raccolti e trasformati in (2): | | | | | |
| — R. f. di Germania (DM) | 88,47 | 88,00 | 75,97 | 76,29 | 76,80 |
| — Paesi Bassi (Fl) | 98,56 | 98,03 | 85,60 | 85,95 | 86,52 |
| — UEBL (FB/Flux) | 1 804,19 | 1 794,54 | 1 566,96 | 1 573,33 | 1 583,76 |
| — Francia (FF) | 285,73 | 284,16 | 254,80 | 255,84 | 257,53 |
| — Danimarca (Dkr) | 333,66 | 331,88 | 289,79 | 290,97 | 292,90 |
| — Irlanda (£ Irl) | 31,802 | 31,627 | 28,359 | 28,474 | 28,663 |
| — Regno Unito (£) | 24,959 | 24,796 | 24,735 | 24,804 | 24,981 |
| — Italia (Lit) | 62 884 | 62 534 | 56 843 | 57 075 | 57 453 |
| — Grecia (Dra) | 6 698,53 | 6 644,17 | 6 809,32 | 6 801,79 | 6 852,78 |
| b) Semi raccolti in Spagna e trasformati: | | | | | |
| — in Spagna (Pta) | 1 053,45 | 1 053,45 | 1 314,91 | 1 314,91 | 1 314,91 |
| — in un altro Stato membro (Pta) | 4 778,96 | 4 749,87 | 4 317,79 | 4 329,11 | 4 360,71 |
| c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati: | | | | | |
| — in Portogallo (Esc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| — in Spagna (Esc) | 8 279,59 | 8 237,29 | 7 621,42 | 7 633,63 | 7 679,61 |
| — in un altro Stato membro (Esc) | 8 098,63 | 8 057,25 | 7 454,84 | 7 466,78 | 7 511,76 |
| 3. Aiuti compensativi | | | | | |
| — in Spagna (Pta) | 4 754,39 | 4 725,30 | 4 291,99 | 4 303,30 | 4 334,09 |
| 4. Aiuti speciali: | | | | | |
| — in Portogallo (Esc) | 8 098,63 | 8 057,25 | 7 454,84 | 7 466,78 | 7 511,76 |

(1) Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

*ALLEGATO IV*

**Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione**

*(Valore di 1 ECU)*

| | Corrente 6 | 1° term. 7 | 2° term. 8 | 3° term. 9 | 4° term. 10 | 5° term. 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | 2,058810 | 2,055000 | 2,051320 | 2,047740 | 2,047740 | 2,038820 |
| Fl | 2,318380 | 2,314690 | 2,310910 | 2,307250 | 2,307250 | 2,297080 |
| FB/Flux | 42,370700 | 42,350300 | 42,326300 | 42,295000 | 42,295000 | 42,180700 |
| FF | 6,929120 | 6,925940 | 6,922950 | 6,921940 | 6,921940 | 6,915270 |
| Dkr | 7,837820 | 7,841800 | 7,843770 | 7,844310 | 7,844310 | 7,845490 |
| £Irl | 0,768544 | 0,768720 | 0,769297 | 0,769660 | 0,769660 | 0,772528 |
| £ | 0,714194 | 0,716896 | 0,719526 | 0,721909 | 0,721909 | 0,728776 |
| Lit | 1 510,87 | 1 512,04 | 1 513,13 | 1 514,10 | 1 514,10 | 1 516,83 |
| Dra | 201,48200 | 203,18300 | 205,17000 | 207,54600 | 207,54600 | 214,70900 |
| Esc | 180,46500 | 180,92100 | 181,61700 | 182,54400 | 182,54400 | 185,13300 |
| Pta | 127,19100 | 127,67300 | 128,14100 | 128,56400 | 128,56400 | 129,65400 |

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1714/90 DELLA COMMISSIONE

**del 22 giugno 1990**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1667/90 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.
(4) GU n. L 155 del 21. 6. 1990, pag. 28.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

*(ECU/100 kg)*

| Codice NC | Importo del prelievo |
|---|---|
| 1701 11 10 | 33,39 (1) |
| 1701 11 90 | 33,39 (1) |
| 1701 12 10 | 33,39 (1) |
| 1701 12 90 | 33,39 (1) |
| 1701 91 00 | 37,18 |
| 1701 99 10 | 37,18 |
| 1701 99 90 | 37,18 (2) |

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
**del 7 giugno 1990**
**concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente**

(90/313/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i principi e gli obiettivi enunciati nei programmi di azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (4), del 1977 (5) e del 1983 (6), e segnatamente nel programma di azione del 1987 (7), che, in particolare, invita a « delineare modi di accesso più agevoli da parte del pubblico alle informazioni in possesso delle autorità ambientali » ;

considerando che il Consiglio delle Comunità europee e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno dichiarato nella risoluzione del 19 ottobre 1987 concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) (8) che è importante, nel quadro delle rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri, concentrare l'azione comunitaria su taluni settori prioritari, tra cui va annoverato il miglioramento dell'accesso all'informazione in materia ambientale ;

considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato, nel parere sul quarto programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (9) ; che « le informazioni debbono essere rese accessibili a tutti attraverso un programma comunitario specifico » ;

considerando che l'accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche contribuirà a migliorare la protezione dell'ambiente ;

considerando che l'esistenza di disparità fra le normative vigenti negli Stati membri in materia di accesso alle informazioni relative all'ambiente di cui dispongono le autorità pubbliche può creare una situazione di disuguaglianza nella Comunità per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e/o le condizioni di concorrenza ;

considerando che è necessario assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica nell'intera Comunità il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle basi di dati presso le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente, nonché quelle destinate a proteggerlo ;

considerando che in taluni casi specifici e chiaramente definiti il rifiuto di una richiesta di informazioni relative all'ambiente può essere giustificato ;

considerando che il rifiuto da parte delle autorità pubbliche di comunicare le informazioni richieste deve essere motivato ;

considerando che il richiedente deve avere la possibilità di presentare ricorso contro la decisione dell'autorità pubblica ;

considerando che deve essere parimenti garantito l'accesso all'informazione relativa all'ambiente, in possesso di organismi aventi responsabilità pubbliche e che sono controllati dalle autorità pubbliche ;

(1) GU n. C 335 del 30. 12. 1988, pag. 5.
(2) GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 231.
(3) GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 47.
(4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.
(5) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.
(6) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.
(7) GU n. C 70 del 18. 3. 1987, pag. 3.
(8) GU n. C 289 del 29. 10. 1987, pag. 3.
(9) GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 138.

considerando che nell'ambito di una strategia globale di diffusione delle informazioni in materia ambientale occorre comunicare in modo attivo al pubblico informazioni generali sullo stato dell'ambiente;

considerando che l'applicazione della presente direttiva deve essere soggetta a revisione in base all'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La presente direttiva ha lo scopo di garantire la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche e la diffusione delle medesime, nonché di stabilire i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali siffatte informazioni debbono essere rese disponibili.

*Articolo 2*

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) « informazioni relative all'ambiente », qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché alle attività (incluse quelle nocive, come il rumore) o misure che incidono negativamente o possono incidere negativamente sugli stessi, nonché alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente;

b) « autorità pubbliche », qualsiasi amministrazione pubblica che abbia responsabilità a livello nazionale, regionale o locale e che sia in possesso di informazioni relative all'ambiente, tranne gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative.

*Articolo 3*

1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse.

Gli Stati membri definiscono le modalità pratiche secondo le quali dette informazioni sono rese effettivamente disponibili.

2. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazioni di tal genere sia respinta ove riguardi:

— la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e la difesa nazionale;

— la sicurezza pubblica;

— questioni che sono in discussione, sotto inchiesta (ivi comprese le inchieste disciplinari) o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;

— la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;

— la riservatezza dei dati e/o schedari personali;

— il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo;

— il materiale che, se divulgato, potrebbe rendere più probabile un danno all'ambiente cui esso si riferisce.

Le informazioni in possesso delle autorità pubbliche formano oggetto di comunicazione parziale quando è possibile estrapolare le informazioni relative a dati riguardanti gli interessi di cui sopra.

3. Una richiesta di informazioni può essere respinta qualora comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti o di comunicazioni interne, ovvero qualora sia manifestamente infondata o sia formulata in termini troppo generali.

4. L'autorità pubblica risponde al richiedente nei più brevi termini possibili e comunque entro due mesi. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste deve essere motivato.

*Articolo 4*

Chiunque ritenga che la sua richiesta di informazioni sia stata infondatamente respinta o ignorata, o reputi inadeguata la risposta fornita da un'autorità pubblica, può chiedere un riesame giudiziario o amministrativo della decisione in conformità del sistema giuridico nazionale pertinente.

*Articolo 5*

Gli Stati membri possono fornire le informazioni a titolo oneroso, tuttavia entro limiti di costi ragionevoli.

*Articolo 6*

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le informazioni relative all'ambiente, in possesso degli organismi con responsabilità pubbliche per l'ambiente e soggetti al controllo delle autorità pubbliche siano rese disponibili alle stesse condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, tramite l'autorità pubblica competente, oppure direttamente dall'organismo stesso.

*Articolo 7*

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per fornire al pubblico informazioni di carattere generale sullo stato dell'ambiente mediante mezzi quali la pubblicazione periodica di relazioni descrittive.

*Articolo 8*

Quattro anni dopo la data di cui all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita; alla luce di tali informazioni la Commissione sottopone una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata delle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.

*Articolo 9*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 10*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. FLYNN

# DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**del 13 giugno 1990**

**concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso »**

(90/314/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il completamento del mercato interno, di cui il settore turistico rappresenta una componente essenziale, è uno dei principali obiettivi perseguiti dalla Comunità;

considerando che in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in seguito definiti « servizi tutto compreso », esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi corrente, il che comporta ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto compreso e distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri;

considerando che l'adozione di norme comuni in materia di servizi tutto compreso contribuirà all'eliminazione di tali ostacoli ed alla realizzazione di un mercato comune dei servizi, consentendo agli operatori di uno Stato membro di offrire i propri servizi in altri Stati membri ed ai consumatori della Comunità di beneficiare di condizioni paragonabili all'acquisto di un servizio tutto compreso in qualsiasi Stato membro;

considerando che il punto 36, lettera b) dell'allegato della risoluzione del Consiglio del 19 maggio 1981, relativa ad un secondo programma della Comunità economica europea in materia di tutela e di informazione dei consumatori (4), invita la Commissione ad avviare studi, tra l'altro, nel settore del turismo e, se del caso, a presentare opportune proposte, tenendo conto della loro rilevanza ai fini della tutela dei consumatori e degli effetti di legislazioni nazionali diverse sul buon funzionamento del mercato comune;

considerando che, nella risoluzione del 10 aprile 1984 relativa ad una politica comunitaria del turismo (5), il Consiglio ha accolto favorevolmente l'iniziativa della Commissione diretta ad evidenziare l'importanza del turismo e ha preso nota dei primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo definiti dalla Commissione;

considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio, intitolata « Un nuovo impulso alla politica di tutela dei consumatori » e approvata con la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1986 (6), menziona al punto 37, tra le misure proposte dalla Commissione, l'armonizzazione delle legislazioni in materia di servizi tutto compreso;

considerando che il turismo svolge un ruolo sempre più importante nell'economia degli Stati membri; che i servizi tutto compreso rappresentano una parte essenziale dell'attività turistica; che l'industria dei servizi tutto compreso negli Stati membri riceverebbe un notevole impulso all'espansione ed all'aumento della produttività dall'adozione di un minimo di norme comuni intese a conferirle una dimensione comunitaria; che ciò sarebbe a beneficio non soltanto dei cittadini della Comunità che acquistano un servizio tutto compreso organizzato conformemente a tali norme, ma attirerebbe dei turisti di paesi terzi desiderosi di beneficiare dei vantaggi di norme garantite nei servizi tutto compreso;

considerando che le norme che tutelano il consumatore presentano disparità nei vari Stati membri le quali dissuadono i consumatori di un determinato Stato membro dall'acquisto di servizi tutto compreso in un altro Stato membro;

considerando che tale fattore dissuasivo scoraggia particolarmente i consumatori dall'acquisto di servizi tutto compreso al di fuori del proprio Stato membro; che ciò avviene in misura maggiore di quanto avvenga per l'acquisto di altri servizi, dato che il carattere particolare delle prestazioni fornite nell'ambito di un servizio tutto compreso presuppone in generale il pagamento anticipato di somme considerevoli e la fornitura delle prestazioni in uno Stato diverso dallo Stato di residenza del consumatore;

considerando che il consumatore deve godere della protezione introdotta dalla presente direttiva a prescindere dal fatto che egli abbia stipulato direttamente il contratto oppure sia il cessionario o il membro di un gruppo per conto del quale un'altra persona ha concluso il contratto di servizio tutto compreso;

considerando che l'organizzatore e/o il venditore del servizio tutto compreso devono essere obbligati a fare in modo che le indicazioni fornite nei documenti che

(1) GU n. C 96 del 12. 4. 1988, pag. 5.
(2) GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 120, e GU n. C 149 del 18. 6. 1990.
(3) GU n. C 102 del 24. 4. 1989, pag. 27.
(4) GU n. C 165 del 23. 6. 1981, pag. 24.
(5) GU n. C 115 del 30. 4. 1984, pag. 1.
(6) GU n. C 118 del 7. 3. 1986, pag. 28.

descrivono il servizio tutto compreso che essi hanno rispettivamente organizzato e venduto non siano ingannevoli e che gli opuscoli messi a disposizione del consumatore contengano un'informazione chiara e precisa;

considerando che il consumatore deve avere una copia delle clausole contrattuali relative al servizio tutto compreso; che occorre a tal fine esigere che tutte le clausole contrattuali siano enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e che egli ne riceva una copia;

considerando che il consumatore deve, in alcuni casi, essere libero di cedere ad un terzo interessato la propria prenotazione per un servizio tutto compreso;

considerando che il prezzo stabilito nel contratto non deve, in linea di massima, poter essere rivisto, a meno che il contratto non preveda espressamente la possibilità di una revisione sia al rialzo che al ribasso; che detta possibilità deve tuttavia essere subordinata a talune condizioni;

considerando che, in taluni casi, il consumatore deve avere la facoltà di recedere dal contratto relativo ad un servizio tutto compreso prima della partenza;

considerando che occorre definire in modo chiaro i diritti dei consumatori, nel caso in cui l'organizzatore annulli il servizio tutto compreso prima della data prevista per la partenza;

considerando che l'organizzatore deve essere tenuto a taluni obblighi nei confronti del consumatore se, dopo la partenza del consumatore non è fornita una parte importante dei servizi previsti nel contratto oppure se l'organizzatore constata di essere nell'impossibilità di adempiere ad una parte importante dei servizi previsti;

considerando che l'organizzatore e/o il venditore parti del contratto devono essere responsabili nei confronti del consumatore dell'adempimento degli obblighi contrattuali; che inoltre l'organizzatore e il venditore devono essere responsabili dei danni risultanti per il consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, a meno che le mancanze constatate nell'adempimento del contratto non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi;

considerando che, quando la responsabilità dell'organizzazione e/o del venditore risulta dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto di un servizio tutto compreso, è opportuno poter limitare tale responsabilità conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano queste prestazioni, in particolare la convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, la convenzione di Berna del 1961 sul trasporto ferroviario, la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare e la convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori; che inoltre, trattandosi di danni diversi da quelli corporali, determinate limitazioni della responsabilità, purché ragionevoli, devono poter parimenti risultare dal contratto relativo al servizio tutto compreso;

considerando che occorre prevedere talune misure per informare il consumatore e per dar seguito ai reclami;

considerando che sarebbe opportuno, sia per il consumatore che per gli operatori di servizi tutto compreso che l'organizzatore o il venditore siano tenuti a dare prove sufficienti di disporre di garanzie in caso di insolvenza o di fallimento;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più severe in materia di viaggi « tutto compreso » al fine di tutelare il consumatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici « tutto compreso » venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità.

*Articolo 2*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:

   a) trasporto,

   b) alloggio,

   c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del « tutto compreso ».

   La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva;

2) organizzatore: la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore;

3) venditore: la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall'organizzatore;

4) consumatore: la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (« il contraente principale ») o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (« gli altri beneficiari ») o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso (« il cessionario »);

5) contratto: l'accordo che lega il consumatore all'organizzatore e/o al venditore.

*Articolo 3*

1. Qualsiasi descrizione del servizio tutto compreso fornita dall'organizzatore o dal venditore al consumatore, il prezzo nonché tutte le altre condizioni applicabili al contratto non debbono contenere indicazioni ingannevoli.

2. Qualora venga messo a disposizione del consumatore un opuscolo, esso deve indicare in maniera leggibile, chiara e precisa il prezzo, nonché le informazioni adeguate per quanto riguarda :

a) la destinazione, i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto utilizzati ;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello di confort e le caratteristiche principali della stessa, la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello Stato membro di destinazione interessato ;

c) i pasti forniti (meal plan) ;

d) l'itinerario ;

e) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri in questione in materia di passaporto e visti e le formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno ;

f) l'importo o la percentuale del prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo ;

g) l'indicazione che occorre un numero minimo di partecipanti per effettuare il servizio tutto compreso e, in tal caso, la data limite di informazione del consumatore in caso di annullamento.

Le informazioni contenute nell'opuscolo impegnano l'organizzatore o il venditore, a meno che :

— prima della conclusione del contratto siano state chiaramente comunicate al consumatore modifiche delle prestazioni stesse ; l'opuscolo deve fare esplicito riferimento a quanto sopra ;

— si apportino successivamente modifiche in seguito ad un accordo tra le parti del contratto.

*Articolo 4*

1. a) L'organizzatore e/o il venditore fornisce al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, prima della conclusione del contratto, le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro o degli Stati membri in questione in materia di passaporti e visti in particolare per quanto riguarda i termini per ottenerli, nonché le informazioni relative alle formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno ;

b) L'organizzatore e/o il venditore deve fornire al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, in tempo prima dell'inizio del viaggio, le informazioni seguenti :

i) orari, località di sosta intermedia e coincidenze ; posto assegnato al viaggiatore, per esempio, cabina o cuccetta sulla nave, carrozza con cuccette o vagone letto sul treno ;

ii) nome, indirizzo e numero di telefono della rappresentanza locale dell'organizzatore e/o del venditore o, se non esiste, nome, indirizzo e numero di telefono degli uffici locali suscettibili di aiutare il consumatore in caso di difficoltà ;

Se tali rappresentanti e organismi non esistono, il consumatore deve in ogni caso disporre di un numero telefonico di emergenza o di qualsiasi altra informazione che gli consenta di entrare in contatto con l'organizzatore e/o il venditore ;

iii) per i viaggi e i soggiorni di minorenni all'estero, informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il giovane o il responsabile locale del suo soggiorno ;

iv) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del consumatore o di un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.

2. Gli Stati membri vigilano affinché si applichino ai contratti i principi seguenti :

a) a seconda del servizio tutto compreso in questione, il contratto contiene almeno le clausole figuranti nell'allegato ;

b) tutte le clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e devono essergli comunicate prima della conclusione del contratto ; il consumatore ne riceve copia ;

c) la disposizione della lettera b) non deve impedire la conclusione tardiva o « all'ultimo momento » di prenotazioni o di contratti.

3. Il consumatore che sia nell'impossibilità di usufruire del servizio tutto compreso, può cedere la propria prenotazione — dopo aver informato l'organizzatore o il venditore entro un termine ragionevole prima della partenza — ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per tale servizio. La persona che cede il proprio servizio tutto compreso e il cessionario sono solidamente responsabili nei confronti dell'organizzatore o del venditore parte del contratto per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le eventuali spese supplementari risultanti da detta cessione.

4. a) I prezzi stabiliti dal contratto non possono essere modificati, a meno che il contratto non ne preveda espressamente la possibilità, in aumento o in diminuzione, ed indichi le precise modalità di calcolo, solo per tener conto delle variazioni nei :

— costi di trasporto, compreso il costo del carburante ;

— diritti e tasse su certi servizi, quali tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti ;

— tassi di cambio applicati al servizio tutto compreso in questione ;

b) il prezzo stabilito nel contratto non sarà aumentato nei 20 giorni che precedono la data prevista per la partenza.

5. Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essen-

ziale del contratto quale il prezzo, deve notificarlo al più presto al consumatore per permettergli di prendere le appropriate decisioni, in particolare :

— recedere dal contratto senza pagamento di penali,

— oppure accettare una clausola aggiuntiva al contratto la quale precisi le modifiche apportate e la loro incidenza sul prezzo.

Il consumatore deve informare quanto prima l'organizzatore o il venditore della propria decisione.

6. Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore, l'organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore ha diritto :

a) ad usufruire di un altro servizio tutto compreso di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo ;

b) oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell'importo da lui pagato in applicazione del contratto.

In tal caso, ove indicato, egli ha diritto ad essere indennizzato dall'organizzatore o dal venditore, secondo quanto dispone la legge dello Stato membro interessato, per inadempienza contrattuale, tranne nel caso in cui :

i) il servizio tutto compreso sia annullato a motivo di un numero di prenotazioni inferiore al numero minimo di partecipanti richiesto, sempre che il consumatore sia informato dell'annullamento, per iscritto, entro i termini indicati nella descrizione del servizio tutto compreso ; oppure

ii) l'annullamento, ad esclusione dell'eccesso di prenotazioni, sia dovuto a cause di forza maggiore, ossia a circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata ;

7. Se, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi contemplati dal contratto non viene fornita al consumatore oppure l'organizzatore si rende conto di non essere in grado di fornirla, l'organizzatore predispone soluzioni alternative senza supplemento di prezzo a carico del consumatore, affinché il servizio tutto compreso possa continuare ed eventualmente risarcire il consumatore nei limiti della differenza tra le prestazioni previste e quelle fornite.

Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o se il consumatore non l'accetta per validi motivi, l'organizzatore, ove necessario, fornisce senza supplemento al consumatore un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e, ove indicato, lo risarcisce.

*Articolo 5*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.

2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto :

— le mancanze constatate nell'esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore,

— tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile,

— tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore come definito all'articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, punto ii), o ad un avvenimento che l'organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere.

Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto deve agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà.

Per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.

Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale.

4. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore deve essere segnalata al più presto, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi interessato nonché all'organizzatore e/o al venditore.

Questo obbligo deve essere menzionato nel contratto in modo chiaro o preciso.

*Articolo 6*

Il caso di reclamo, l'organizzatore e/o il venditore, o il suo rappresentante locale se esiste, devono adoperarsi sollecitamente per trovare soluzioni appropriate.

*Articolo 7*

L'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il riborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore.

*Articolo 8*

Nel settore disciplinato dalla presente direttiva gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose ai fini della protezione del consumatore.

*Articolo 9*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione comunica detti testi agli altri Stati membri.

*Articolo 10*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. J. O'MALLEY

*ALLEGATO*

Elementi da inserire nel contratto qualora siano pertinenti per il servizio tutto compreso considerato :

a) destinazione o destinazioni del viaggio ; qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo, con relative date di inizio e fine ;

b) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto utilizzate, data, ora e luogo della partenza e del ritorno ;

c) quando il servizio tutto compreso include la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica o il livello di confort nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante in questione, il numero dei pasti forniti (meal plan) ;

d) se il servizio tutto compreso richiede per la sua effettuazione un numero minimo di persone, in questo caso, data limite per informare il consumatore in caso di annullamento ;

e) itinerario ;

f) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del servizio tutto compreso ;

g) nome e indirizzo dell'organizzazione, del venditore e, se del caso, dell'assicuratore ;

h) prezzo del servizio tutto compreso, indicazione di qualsiasi eventuale revisione del prezzo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 e indicazioni degli eventuali diritti e tasse su determinati servizi (tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti, tasse di soggiorno) se esse non sono incluse nel prezzo del servizio tutto compreso ;

i) scadenze e modalità di pagamento ;

j) particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all'organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato ;

k) termini entro cui il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 dicembre 1989**

**concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata North East England (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(90/315/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 la Commissione, in base ai programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, definisce, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma dello stesso paragrafo, i quadri comunitari di sostegno precisano in particolare le linee prioritarie scelte per l'intervento, le forme dell'intervento, il programma indicativo di finanziamento con menzione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, e la durata degli stessi;

considerando che il titolo III, articolo 8 e seguenti del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [2], stabilisce le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che il 30 maggio 1989 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione il programma di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone della regione denominata North East England interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 ed oggetto della decisione 89/288/CEE della Commissione [3], adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del medesimo regolamento;

considerando che nel programma presentato dallo Stato membro figurano una descrizione delle linee prioritarie scelte per gli interventi e un'indicazione della destinazione assegnata, nell'ambito della realizzazione del programma medesimo, al contributo fornito dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dagli altri strumenti finanziari;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la Banca europea per gli investimenti è stata ugualmente associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detti quadri di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicati nella presente decisione e in conformità con le sue disposizioni statutarie;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che gli altri strumenti creditizi comunitari contribuiscano, nel rispetto della specifica disciplina ad essi applicabile, al finanziamento di questi quadri di sostegno;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione dev'essere inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo concesso dai Fondi strutturali per il finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno sono stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione con cui sono approvati gli interventi medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità nelle zone della regione denominata North East England interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, relativo al perido dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991.

La Commissione dichiara che essa intende contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno, nel rispetto delle specifiche disposizioni ad esso riferibili ed in conformità con le norme di gestione e con gli orientamenti dei Fondi.

*Articolo 2*

Il quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi essenziali:

a) un'indicazione delle scelte prioritarie per l'azione congiunta:
   - miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo di attività produttive;
   - miglioramento delle reti stradale, ferroviaria e di navigazione interna nonché delle strutture dei trasporti pubblici, in modo da incentivare l'attività economica e il turismo;
   - interventi per lo sviluppo di attività economiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
   - miglioramento dell'immagine della regione mediante interventi nei luoghi che presentano un evidente potenziale di richiamo per insediamenti industriali o del terziario, ovvero per il turismo;
   - sviluppo del turismo;
   - sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e alla formazione professionale;

b) uno schema delle forme di intervento da attivare, principalmente nell'ambito di programmi operativi;

c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989, che specifica sia il costo totale delle iniziative corrispondenti alle scelte prioritarie per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, nonché dei programmi nazionali pluriennali già esistenti, vale a dire 471,6 milioni di ecu per l'intero periodo, sia gli stanziamenti previsionali relativi ai contributi di bilancio della Comunità, così ripartiti:

*(in milioni di ecu)*

| | |
|---|---|
| FESR | 114,0 |
| FSE | 42,0 |
| Totale dei Fondi strutturali | 156,0 |

Il corrispondente fabbisogno nazionale di finanziamento, pari all'incirca a 237 milioni di ecu per il settore pubblico e a 78 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti creditizi.

*Articolo 3*

Il Regno Unito è destinatario della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 dicembre 1989**

**concernente la definizione dei quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata English West Midlands (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(90/316/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 la Commissione, in base ai programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, definisce, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma dello stesso paragrafo, i quadri comunitari di sostegno precisano in particolare le linee prioritarie scelte per l'intervento, le forme dell'intervento, il programma indicativo di finanziamento con menzione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, e la durata degli stessi;

considerando che il titolo III, articolo 8 e seguenti del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (2), stabilisce le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che il 30 maggio 1989 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione il programma di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone della regione denominata English West Midlands interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 ed oggetto della decisione 89/288/CEE della Commissione (3), adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del medesimo regolamento;

considerando che nel programma presentato dallo Stato membro figurano una descrizione delle linee prioritarie scelte per gli interventi e un'indicazione della destinazione assegnata, nell'ambito della realizzazione del programma medesimo, al contributo fornito dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dagli altri strumenti finanziari;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la Banca europea per gli investimenti è stata ugualmente associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detti quadri di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicati nella presente decisione e in conformità con le sue disposizioni statutarie;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che gli altri strumenti creditizi comunitari contribuiscano, nel rispetto della specifica disciplina ad essi applicabile, al finanziamento di questi quadri di sostegno;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione dev'essere inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo concesso dai Fondi strutturali per il finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno sono stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione con cui sono approvati gli interventi medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità nelle zone della regione denominata English West Midlands interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, relativo al periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991.

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara che essa intende contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno, nel rispetto delle specifiche disposizioni ad esso riferibili ed in conformità con le norme di gestione e con gli orientamenti dei Fondi.

*Articolo 2*

Il quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi essenziali :

a) un'indicazione delle scelte prioritarie per l'azione congiunta :
   — miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo di attività produttive ;
   — miglioramento delle reti stradale, ferroviaria e di navigazione interna nonché delle strutture dei trasporti pubblici, in modo da incentivare l'attività economica e il turismo ;
   — interventi per lo sviluppo di attività economiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ;
   — miglioramento dell'immagine della regione mediante interventi nei luoghi che presentano un evidente potenziale di richiamo per insediamenti industriali o del terziario, ovvero per il turismo ;
   — sviluppo del turismo ;
   — sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e alla formazione professionale ;

b) uno schema delle forme di intervento da attivare, principalmente nell'ambito di programmi operativi ;

c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989, che specifica sia il costo totale delle iniziative corrispondenti alle scelte prioritarie per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, nonché dei programmi nazionali pluriennali già esistenti, vale a dire 500,7 milioni di ecu per l'intero periodo, sia gli stanziamenti previsionali relativi ai contributi di bilancio della Comunità, così ripartiti :

*(in milioni di ecu)*

| | |
|---|---|
| FESR | 163,5 |
| FSE | 29,5 |
| Totale dei Fondi strutturali | 193,0 |

Il corrispondente fabbisogno nazionale di finanziamento, pari all'incirca a 273 milioni di ecu per il settore pubblico e a 35 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti creditizi.

*Articolo 3*

Il Regno Unito è destinatario della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 dicembre 1989**

**concernente la definizione dei quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata West Cumbria (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(90/317/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 la Commissione, in base ai programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, definisce, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma dello stesso paragrafo, i quadri comunitari di sostegno precisano in particolare le linee prioritarie scelte per l'intervento, le forme dell'intervento, il programma indicativo di finanziamento con menzione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, e la durata degli stessi;

considerando che il titolo III, articolo 8 e seguenti del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [2], stabilisce le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che il 30 maggio 1989 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione il programma di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone della regione denominata West Cumbria interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 ed oggetto della decisione 89/288/CEE della Commissione [3], adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del medesimo regolamento;

considerando che nel programma presentato dallo Stato membro figurano una descrizione delle linee prioritarie scelte per gli interventi e un'indicazione della destinazione assegnata, nell'ambito della realizzazione del programma medesimo, al contributo fornito dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dagli altri strumenti finanziari;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la Banca europea per gli investimenti è stata ugualmente associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detti quadri di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicati nella presente decisione e in conformità con le sue disposizioni statutarie;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che gli altri strumenti creditizi comunitari contribuiscano, nel rispetto della specifica disciplina ad essi applicabile, al finanziamento di questi quadri di sostegno;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione dev'essere inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo concesso dai Fondi strutturali per il finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno sono stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione con cui sono approvati gli interventi medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità nelle zone della regione denominata West Cumbria interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, relativo al periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991.

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara che essa intende contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno, nel rispetto delle specifiche disposizioni ad esso riferibili ed in conformità con le norme di gestione e con gli orientamenti dei Fondi.

*Articolo 2*

Il quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi essenziali :

a) un'indicazione delle scelte prioritarie per l'azione congiunta :
   — miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo di attività produttive ;
   — interventi per lo sviluppo di attività economiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ;
   — miglioramento dell'immagine della regione mediante interventi nei luoghi che presentano un evidente potenziale di richiamo per insediamenti industriali o del terziario, ovvero per il turismo ;
   — sviluppo del turismo ;
   — sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e alla formazione professionale ;

b) uno schema delle forme di intervento da attivare, principalmente nell'ambito di programmi operativi ;

c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989, che specifica sia il costo totale delle iniziative corrispondenti alle scelte prioritarie per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, nonché dei programmi nazionali pluriennali già esistenti, vale a dire 30,75 milioni di ecu per l'intero periodo, sia gli stanziamenti previsionali relativi ai contributi di bilancio della Comunità, così ripartiti :

*(in milioni di ecu)*

| | |
|---|---|
| FESR | 7,80 |
| FSE | 2,20 |
| Totale dei Fondi strutturali | 10,00 |

Il corrispondente fabbisogno nazionale di finanziamento, pari all'incirca a 12,03 milioni di ecu per il settore pubblico e a 8,72 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti creditizi.

*Articolo 3*

Il Regno Unito è destinatario della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 dicembre 1989**

**concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata North West England (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(90/318/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 la Commissione, in base ai programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, definisce, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma dello stesso paragrafo, i quadri comunitari di sostegno precisano in particolare le linee prioritarie scelte per l'intervento, le forme dell'intervento, il programma indicativo di finanziamento con menzione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, e la durata degli stessi;

considerando che il titolo III, articolo 8 e seguenti del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (2), stabilisce le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che il 30 maggio 1989 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione il programma di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone della regione denominata North West England interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 ed oggetto della decisione 89/288/CEE della Commissione (3), adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del medesimo regolamento;

considerando che nel programma presentato dallo Stato membro figurano una descrizione delle linee prioritarie scelte per gli interventi e un'indicazione della destinazione assegnata, nell'ambito della realizzazione del programma medesimo, al contributo fornito dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dagli altri strumenti finanziari;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la Banca europea per gli investimenti è stata ugualmente associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detti quadri di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicati nella presente decisione e in conformità con le sue disposizioni statutarie;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che gli altri strumenti creditizi comunitari contribuiscano, nel rispetto della specifica disciplina ad essi applicabile, al finanziamento di questi quadri di sostegno;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione dev'essere inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo concesso dai Fondi strutturali per il finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno sono stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione con cui sono approvati gli interventi medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità nelle zone della regione denominata North West England interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, relativo al periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991.

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara che essa intende contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno, nel rispetto delle specifiche disposizioni ad esso riferibili ed in conformità con le norme di gestione e con gli orientamenti dei Fondi.

*Articolo 2*

Il quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi essenziali :

a) un'indicazione delle scelte prioritarie per l'azione congiunta :
   — miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo di attività produttive ;
   — miglioramento delle reti stradale, ferroviaria e di navigazione interna nonché delle strutture dei trasporti pubblici, in modo da incentivare l'attività economica e il turismo ;
   — interventi per lo sviluppo di attività economiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ;
   — miglioramento dell'immagine della regione mediante interventi nei luoghi che presentano un evidente potenziale di richiamo per insediamenti industriali o del terziario, ovvero per il turismo ;
   — sviluppo del turismo ;
   — sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e alla formazione professionale ;

b) uno schema delle forme di intervento da attivare, principalmente nell'ambito di programmi operativi ;

c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989, che specifica sia il costo totale delle iniziative corrispondenti alle scelte prioritarie per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, nonché dei programmi nazionali pluriennali già esistenti, vale a dire 794,64 milioni di ecu per l'intero periodo, sia gli stanziamenti previsionali relativi ai contributi di bilancio della Comunità, così ripartiti :

*(in milioni di ecu)*

| | |
|---|---|
| FESR | 180,10 |
| FSE | 87,90 |
| Totale dei Fondi strutturali | 268,00 |

Il corrispondente fabbisogno nazionale di finanziamento, pari all'incirca a 403,7 milioni di ecu per il settore pubblico e a 122,9 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti creditizi.

*Articolo 3*

Il Regno Unito è destinatario della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 dicembre 1989**

**concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata Industrial South Wales (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(90/319/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 la Commissione, in base ai programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, definisce, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma dello stesso paragrafo, i quadri comunitari di sostegno precisano in particolare le linee prioritarie scelte per l'intervento, le forme dell'intervento, il programma indicativo di finanziamento con menzione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, e la durata degli stessi;

considerando che il titolo III, articolo 8 e seguenti del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [2], stabilisce le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che il 26 aprile 1989 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione il programma di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone della regione denominata Industrial South Wales interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 ed oggetto della decisione 89/288/CEE della Commissione [3], adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del medesimo regolamento;

considerando che nei programmi presentati dallo Stato membro figurano una descrizione delle linee prioritarie scelte per gli interventi e un'indicazione della destinazione assegnata, nell'ambito della realizzazione del programma medesimo, al contributo fornito dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dagli altri strumenti finanziari;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la Banca europea per gli investimenti è stata ugualmente associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detti quadri di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicati nella presente decisione e in conformità con le sue disposizioni statutarie;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che gli altri strumenti creditizi comunitari contribuiscano, nel rispetto della specifica disciplina ad essi applicabile, al finanziamento di questi quadri di sostegno;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione dev'essere inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo concesso dai Fondi strutturali per il finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno sono stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione con cui sono approvati gli interventi medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità nelle zone della regione denominata Industrial South Wales interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, relativo al periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991.

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara che essa intende contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno, nel rispetto delle specifiche disposizioni ad esso riferibili ed in conformità con le norme di gestione e con gli orientamenti dei Fondi.

*Articolo 2*

Il quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi essenziali:

a) un'indicazione delle scelte prioritarie per l'azione congiunta:
   - miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo di attività produttive (impianti e zone industriali, fabbriche, impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi, drenaggio ed eliminazione delle acque luride);
   - miglioramento delle reti stradale, ferroviaria e di navigazione interna nonché delle strutture dei trasporti pubblici, in modo da incentivare l'attività economica e il turismo;
   - interventi per lo sviluppo di attività economiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
   - miglioramento dell'immagine della regione mediante interventi nei luoghi che presentano un evidente potenziale di richiamo per insediamenti industriali o del terziario, ovvero per il turismo;
   - sviluppo del turismo;
   - sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e alla formazione professionale;

b) uno schema delle forme di intervento da attivare, principalmente nell'ambito di programmi operativi;

c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989, che specifica sia il costo totale delle iniziative corrispondenti alle scelte prioritarie per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, nonché dei programmi nazionali pluriennali già esistenti, vale a dire 290 milioni di ecu per l'intero periodo, sia gli stanziamenti previsionali relativi ai contributi di bilancio della Comunità, così ripartiti:

*(in milioni di ecu)*

| | |
|---|---|
| FESR | 83,2 |
| FSE | 23,8 |
| Totale dei Fondi strutturali | 107,0 |

Il corrispondente fabbisogno nazionale di finanziamento, pari all'incirca a 151,76 milioni di ecu per il settore pubblico e a 31,26 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti creditizi.

*Articolo 3*

Il Regno Unito è destinatario della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 dicembre 1989**

**concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata Western Scotland (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(90/320/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 la Commissione, in base ai programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, definisce, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari ;

considerando che, ai sensi del secondo comma dello stesso paragrafo, i quadri comunitari di sostegno precisano in particolare le linee prioritarie scelte per l'intervento, le forme dell'intervento, il programma indicativo di finanziamento con menzione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, e la durata degli stessi ;

considerando che il titolo III, articolo 8 e seguenti del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [2], stabilisce le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno ;

considerando che il 16 maggio 1989 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione il programma di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone della regione denominata Western Scotland interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 ed oggetto della decisione 89/288/CEE della Commissione [3], adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del medesimo regolamento ;

considerando che nei programmi presentati dallo Stato membro figurano una descrizione delle linee prioritarie scelte per gli interventi e un'indicazione della destinazione assegnata, nell'ambito della realizzazione del programma medesimo, al contributo fornito dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dagli altri strumenti finanziari ;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ;

considerando che la Banca europea per gli investimenti è stata ugualmente associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detti quadri di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicati nella presente decisione e in conformità con le sue disposizioni statutarie ;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che gli altri strumenti creditizi comunitari contribuiscano, nel rispetto della specifica disciplina ad essi applicabile, al finanziamento di questi quadri di sostegno ;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione dev'essere inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione ;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo concesso dai Fondi strutturali per il finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno sono stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione con cui sono approvati gli interventi medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità nelle zone della regione denominata Western Scotland interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, relativo al periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991.

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara che essa intende contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno, nel rispetto delle specifiche disposizioni ad esso riferibili ed in conformità con le norme di gestione e con gli orientamenti dei Fondi.

*Articolo 2*

Il quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi essenziali :

a) un'indicazione delle scelte prioritarie per l'azione congiunta :
   — miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo di attività produttive (impianti e zone industriali, fabbriche, impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi, drenaggio ed eliminazione delle acque luride) ;
   — miglioramento delle reti stradale, ferroviaria e di navigazione interna nonché delle strutture dei trasporti pubblici, in modo da incentivare l'attività economica e il turismo ;
   — interventi per lo sviluppo di attività economiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ;
   — miglioramento dell'immagine della regione mediante interventi nei luoghi che presentano un evidente potenziale di richiamo per insediamenti industriali o del terziario, ovvero per il turismo ;
   — sviluppo del turismo ;
   — sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e alla formazione professionale ;

b) uno schema delle forme di intervento da attivare, principalmente nell'ambito di programmi operativi ;

c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989, che specifica sia il costo totale delle iniziative corrispondenti alle scelte prioritarie per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, nonché dei programmi nazionali pluriennali già esistenti, vale a dire 810 milioni di ecu per l'intero periodo, sia gli stanziamenti previsionali relativi ai contributi di bilancio della Comunità, così ripartiti :

*(in milioni di ecu)*

| | |
|---|---|
| FESR | 215 |
| FSE | 31 |
| Totale dei Fondi strutturali | 246 |

Il corrispondente fabbisogno nazionale di finanziamento, pari all'incirca a 252 milioni di ecu per il settore pubblico e a 312 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti creditizi.

*Articolo 3*

Il Regno Unito è destinatario della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 dicembre 1989**

**concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata Eastern England (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(90/321/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 la Commissione, in base ai programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, definisce, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma dello stesso paragrafo, i quadri comunitari di sostegno precisano in particolare le linee prioritarie scelte per l'intervento, le forme dell'intervento, il programma indicativo di finanziamento con menzione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, e la durata degli stessi;

considerando che il titolo III, articolo 8 e seguenti del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [2], stabilisce le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che il 30 maggio 1989 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione il programma di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone della regione denominata Eastern England interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 ed oggetto della decisione 89/288/CEE della Commissione [3], adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del medesimo regolamento;

considerando che nel programma presentato dallo Stato membro figurano una descrizione delle linee prioritarie scelte per gli interventi e un'indicazione della destinazione assegnata, nell'ambito della realizzazione del programma medesimo, al contributo fornito dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dagli altri strumenti finanziari;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la Banca europea per gli investimenti è stata ugualmente associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detti quadri di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicati nella presente decisione e in conformità con le sue disposizioni statutarie;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che gli altri strumenti creditizi comunitari contribuiscano, nel rispetto della specifica disciplina ad essi applicabile, al finanziamento di questi quadri di sostegno;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione dev'essere inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo concesso dai Fondi strutturali per il finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno sono stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione con cui sono approvati gli interventi medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità nelle zone della regione denominata Eastern England interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, relativo al periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991.

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara che essa intende contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno, nel rispetto delle specifiche disposizioni ad esso riferibili ed in conformità con le norme di gestione e con gli orientamenti dei Fondi.

*Articolo 2*

Il quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi essenziali :

a) un'indicazione delle scelte prioritarie per l'azione congiunta :
   — miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo di attività produttive ;
   — miglioramento delle reti stradale, ferroviaria e di navigazione interna nonché delle strutture dei trasporti pubblici, in modo da incentivare l'attività economica e il turismo ;
   — interventi per lo sviluppo di attività economiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ;
   — miglioramento dell'immagine della regione mediante interventi nei luoghi che presentano un evidente potenziale di richiamo per insediamenti industriali o del terziario, ovvero per il turismo ;
   — sviluppo del turismo ;
   — sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e alla formazione professionale ;

b) uno schema delle forme di intervento da attivare, principalmente nell'ambito di programmi operativi ;

c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989, che specifica sia il costo totale delle iniziative corrispondenti alle scelte prioritarie per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, nonché dei programmi nazionali pluriennali già esistenti, vale a dire 590,35 milioni di ecu per l'intero periodo, sia gli stanziamenti previsionali relativi ai contributi di bilancio della Comunità, così ripartiti :

*(in milioni di ecu)*

| | |
|---|---|
| FESR | 183,30 |
| FSE | 30,70 |
| Totale dei Fondi strutturali | 214,00 |

Il corrispondente fabbisogno nazionale di finanziamento, pari all'incirca a 237,01 milioni di ecu per il settore pubblico e a 139,34 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti creditizi.

*Articolo 3*

Il Regno Unito è destinatario della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 dicembre 1989**

**concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata Clwyd (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(90/322/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 la Commissione, in base ai programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, definisce, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma dello stesso paragrafo, i quadri comunitari di sostegno precisano in particolare le linee prioritarie scelte per l'intervento, le forme dell'intervento, il programma indicativo di finanziamento con menzione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, e la durata degli stessi;

considerando che il titolo III, articolo 8 e seguenti del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [2], stabilisce le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che il 26 aprile 1989 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione il programma di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone della regione denominata Clwyd interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 ed oggetto della decisione 89/288/CEE della Commissione [3], adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del medesimo regolamento;

considerando che nel programma presentato dallo Stato membro figurano una descrizione delle linee prioritarie scelte per gli interventi e un'indicazione della destinazione assegnata, nell'ambito della realizzazione del programma medesimo, al contributo fornito dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dagli altri strumenti finanziari;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la Banca europea per gli investimenti è stata ugualmente associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detti quadri di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicati nella presente decisione e in conformità con le sue disposizioni statutarie;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che gli altri strumenti creditizi comunitari contribuiscano, nel rispetto della specifica disciplina ad essi applicabile, al finanziamento di questi quadri di sostegno;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione dev'essere inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo concesso dai Fondi strutturali per il finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno sono stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione con cui sono approvati gli interventi medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità nelle zone della regione denominata Clwyd interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, relativo al periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991.

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara che essa intende contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno, nel rispetto delle specifiche disposizioni ad esso riferibili ed in conformità con le norme di gestione e con gli orientamenti dei Fondi.

*Articolo 2*

Il quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi essenziali :

a) un'indicazione delle scelte prioritarie per l'azione congiunta :
   — miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo di attività produttive (impianti e zone industriali, fabbriche, impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi, drenaggio ed eliminazione delle acque luride) ;
   — miglioramento delle reti stradale, ferroviaria e di navigazione interna nonché delle strutture dei trasporti pubblici, in modo da incentivare l'attività economica e il turismo ;
   — interventi per lo sviluppo di attività economiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ;
   — miglioramento dell'immagine della regione mediante interventi nei luoghi che presentano un evidente potenziale di richiamo per insediamenti industriali o del terziario, ovvero per il turismo ;
   — sviluppo del turismo ;
   — sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e alla formazione professionale ;

b) uno schema delle forme di intervento da attivare, principalmente nell'ambito di programmi operativi ;

c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989, che specifica sia il costo totale delle iniziative corrispondenti alle scelte prioritarie per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, nonché dei programmi nazionali pluriennali già esistenti, vale a dire 89,46 milioni di ecu per l'intero periodo, sia gli stanziamenti previsionali relativi ai contributi di bilancio della Comunità, così ripartiti :

*(in milioni di ecu)*

| | |
|---|---|
| FESR | 28,5 |
| FSE | 3,5 |
| Totale dei Fondi strutturali | 32,0 |

Il corrispondente fabbisogno nazionale di finanziamento, pari all'incirca a 48,89 milioni di ecu per il settore pubblico e a 8,57 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti creditizi.

*Articolo 3*

Il Regno Unito è destinatario della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 dicembre 1989**

**concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata Eastern Scotland (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(90/323/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 la Commissione, in base ai programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, definisce, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma dello stesso paragrafo, i quadri comunitari di sostegno precisano in particolare le linee prioritarie scelte per l'intervento, le forme dell'intervento, il programma indicativo di finanziamento con menzione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, e la durata degli stessi;

considerando che il titolo III, articolo 8 e seguenti del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [2], stabilisce le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che il 16 maggio 1989 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione il programma di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone della regione denominata Eastern Scotland interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 ed oggetto della decisione 89/288/CEE della Commissione [3], adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del medesimo regolamento;

considerando che nei programmi presentati dallo Stato membro figurano una descrizione delle linee prioritarie scelte per gli interventi e un'indicazione della destinazione assegnata, nell'ambito della realizzazione del programma medesimo, al contributo fornito dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dagli altri strumenti finanziari;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la Banca europea per gli investimenti è stata ugualmente associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detti quadri di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicati nella presente decisione e in conformità con le sue disposizioni statutarie;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che gli altri strumenti creditizi comunitari contribuiscano, nel rispetto della specifica disciplina ad essi applicabile, al finanziamento di questi quadri di sostegno;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione dev'essere inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo concesso dai Fondi strutturali per il finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno sono stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione con cui sono approvati gli interventi medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità nelle zone della regione denominata Eastern Scotland interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, relativo al periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991.

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara che essa intende contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno, nel rispetto delle specifiche disposizioni ad esso riferibili ed in conformità con le norme di gestione e con gli orientamenti dei Fondi.

*Articolo 2*

Il quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi essenziali :

a) un'indicazione delle scelte prioritarie per l'azione congiunta :
   — miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo di attività produttive (impianti e zone industriali, fabbriche, impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi, drenaggio ed eliminazione delle acque luride) ;
   — miglioramento delle reti stradale, ferroviaria e di navigazione interna nonché delle strutture dei trasporti pubblici, in modo da incentivare l'attività economica e il turismo ;
   — interventi per lo sviluppo di attività economiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ;
   — miglioramento dell'immagine della regione mediante interventi nei luoghi che presentano un evidente potenziale di richiamo per insediamenti industriali o del terziario, ovvero per il turismo ;
   — sviluppo del turismo ;
   — sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e alla formazione professionale ;

b) uno schema delle forme di intervento da attivare, principalmente nell'ambito di programmi operativi ;

c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989, che specifica sia il costo totale delle iniziative corrispondenti alle scelte prioritarie per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, nonché dei programmi nazionali pluriennali già esistenti, vale a dire 167,13 milioni di ecu per l'intero periodo, sia gli stanziamenti previsionali relativi ai contributi di bilancio della Comunità, così ripartiti :

*(in milioni di ecu)*

| | |
|---|---|
| FESR | 55,2 |
| FSE | 7,8 |
| Totale dei Fondi strutturali | 63,0 |

Il corrispondente fabbisogno nazionale di finanziamento, pari all'incirca a 87,27 milioni di ecu per il settore pubblico e a 16,86 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti creditizi.

*Articolo 3*

Il Regno Unito è destinatario della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 dicembre 1989**

**relativa all'instaurazione di un quadro comunitario di sostegno per interventi strutturali comunitari nelle zone del Nordjylland (Danimarca) interessate dall'obiettivo n. 2**

**(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)**

(90/324/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, riguardante le missioni dei Fondi a finalità strutturale, la loro efficacia e il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 9 di detto regolamento,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione, sulla base dei piani di sviluppo regionale presentati dagli Stati membri nel quadro della partnership e in accordo con lo Stato membro interessato, stabilisce dei quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo capoverso di questa disposizione, il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: gli assi comunitari, le forme d'intervento, il piano indicativo di finanziamento in cui sono precisati sia gli importi degli interventi e le loro provenienze che la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [2], precisa al titolo III, articoli 8 e seguenti, le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che il governo danese ha presentato l'11 settembre 1989 alla Commissione i piani e le azioni di qui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativi alle zone del Nordjylland idonee a beneficiare di aiuti in base all'obiettivo n. 2, come deciso dalla decisione 89/288/CEE della Commissione [3], in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del suddetto regolamento;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro comprendono una descrizione degli assi prioritari scelti nonché indicazioni sui contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione dei piani;

considerando che tale quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nel quadro della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI è stata associata all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di tale quadro sulla base dell'importo preventivo di prestito indicato nella presente decisione e conformemente alle disposizioni statutarie che la disciplinano;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo da parte degli altri strumenti comunitari di prestito al finanziamento di questo quadro in base alle disposizioni specifiche che li disciplinano;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che in base all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione è inviata allo Stato membro in quanto dichiarazione di intenti;

considerando che, in base all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno risulteranno dalle decisioni ulteriori della Commissione adottanti le azioni relative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Nordjylland interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991, è approvato.

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara la sua intenzione di contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno secondo le decisioni particolareggiate che esso comporta e in conformità con le regole e gli orientamenti relativi ai Fondi strutturali e agli altri strumenti finanziari esistenti.

*Articolo 2*

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali :

a) gli assi prioritari ritenuti per l'azione congiunta :
   — aiuto agli investimenti produttivi,
   — azioni di formazione professionale e un'assistenza in materia di consulenza a favore dello sviluppo economico e del turismo,
   — miglioramento dell'ambiente nel quadro di attività creatrici di posti di lavoro ;

b) un sommario delle forme di intervento da attivare principalmente sotto la forma di programmi operativi ;

c) un piano indicativo di finanziamento basato sui prezzi costanti 1989 che precisi sia l'investimento degli assi prioritari scelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, ai quali si aggiungono le iniziative nazionali pluriennali esistenti ovvero 54,6 milioni di ecu per l'insieme del periodo, sia la massa finanziaria come contributi di bilancio della Comunità ripartiti nel modo seguente :

*(in milioni di ecu)*

| | |
|---|---|
| FESR | 10,6 |
| FSE | 6,1 |
| Totale dei Fondi strutturali | 16,7 |

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, ovvero circa 19,8 milioni di ecu per il settore pubblico e 18,1 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

*Articolo 3*

Il regno di Danimarca è destinatario della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 dicembre 1989**

**relativa all'instaurazione di un quadro comunitario di sostegno per interventi strutturali comunitari nelle zone del Vestiolland (Danimarca) interessate dall'obiettivo n. 2**

**(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)**

(90/325/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, riguardante le missioni dei Fondi a finalità strutturale, la loro efficacia e il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 9 di detto regolamento,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione, sulla base dei piani di sviluppo regionale presentati dagli Stati membri, nel quadro della partnership e in accordo con lo Stato membro interessato, stabilisce dei quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo capoverso di questa disposizione il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: gli assi comunitari, le forme d'intervento, il piano indicativo di finanziamento nel quale sono precisati sia gli importi degli interventi e le loro provenienze che la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (2), precisa al titolo III, articoli 8 e seguenti, le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che il governo danese ha presentato l'11 settembre 1989 alla Commissioni i piani e le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativi alle zone del Vestiolland idonee a beneficiare di aiuti in base all'obiettivo n. 2, come deciso dalla decisione 89/288/CEE della Commissione il 21 marzo 1989 (3) in applicazione dell'articolo, 9 paragrafo 3 del suddetto regolamento;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro comprendono una descrizione degli assi prioritari scelti nonché indicazioni sui contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione dei piani;

considerando che tale quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro nel quadro del partenariato come definito all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI è stata associata all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di tale quadro sulla base dell'importo preventivo di prestito indicato nella presente decisione e conformemente alle disposizioni statutarie che la disciplinano;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo da parte degli altri strumenti comunitari di prestito al finanziamento di questo quadro in base alle disposizioni specifiche che li disciplinano;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, in base all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione è inviata allo Stato membro in quanto dichiarazione di intenti;

considerando che, in base all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno risulteranno dalle decisioni ulteriori della Commissione adottanti le azioni relative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Vestiolland interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991, è approvato.

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara la sua intenzione di contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno secondo le decisioni particolareggiate che esso comporta e in conformità con le regole e gli orientamenti relativi ai Fondi strutturali e agli altri strumenti finanziari esistenti.

*Articolo 2*

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali :

a) gli assi prioritari ritenuti per l'azione congiunta :
   — aiuto agli investimenti produttivi,
   — azioni di formazione professionale e un'assistenza in materia di consulenza a favore dello sviluppo economico e del turismo,
   — miglioramento dell'ambiente nel quadro di attività creatrici di posti di lavoro ;

b) un sommario delle forme di intervento da attivare principalmente sotto la forma di programmi operativi ;

c) un piano indicativo di finanziamento basato sui prezzi costanti del 1989 che precisi sia l'investimento degli assi prioritari scelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, ai quali si aggiungono le iniziative nazionali pluriennali esistenti ovvero 11,12 milioni di ecu per l'insieme del periodo, sia la massa finanziaria come contributi di bilancio della Comunità ripartiti nel modo seguente :

*(in milioni di ecu)*

| | |
|---|---|
| FESR | 3,10 |
| FSE | 1,30 |
| Totale dei Fondi strutturali | 4,40 |

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, ovvero circa 4,62 milioni di ecu per il settore pubblico e 2,1 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

*Articolo 3*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

## RETTIFICHE

**Rettifica della seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 386 del 30 dicembre 1989)*

Pagina 8, articolo 16, « *articolo 12* » sostituito, paragrafo 4, ultimo trattino:

*anziché:* « ... a norma dell'articolo 13 o di disposizioni ... »,

*leggi:* « ... a norma dell'articolo 15 o di disposizioni ... »;

Sopprimere il primo trattino del paragrafo 5 dello stesso « articolo 12 » sostituito.